

**CONVENZIONE PER L'ISTITUZIONE DEL
CENTRO INTERUNIVERSITARIO
HEALTHCARE RESEARCH & PHARMACOEPIDEMOLOGY**

TRA

L'Università degli Studi di Milano-Bicocca con sede in Piazza dell'Ateneo Nuovo 1, 20126 Milano, rappresentata dal Rettore Prof.ssa Maria Cristina MESSA debitamente autorizzato a firmare il presente atto con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del

L'Università degli Studi di Milano con sede in Via Festa del Perdono, 7 20122 Milano, rappresentata dal Rettore Prof. Gianluca VAGO debitamente autorizzato a firmare il presente atto con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del

L'Università degli Studi dell'Insubria con sede Via Ravasi 2, 21100 VARESE, rappresentata dal Rettore Prof. Alberto COEN PORISINI debitamente autorizzato a firmare il presente atto con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del

L'Università degli Studi di Pavia con sede in Strada Nuova 65, 27100 Pavia, rappresentata dal Rettore Prof. Fabio RUGGE debitamente autorizzato a firmare il presente atto con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del

L'Università degli Studi di Brescia con sede in Piazza del Mercato 15, 25121 Brescia, rappresentata dal Rettore Prof. Sergio PECORELLI debitamente autorizzato a firmare il presente atto con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del

L'Università degli Studi di Torino con sede in Via Verdi 8, 10124 Torino, rappresentata dal Rettore Prof. Gianmaria AJANI debitamente autorizzato a firmare il presente atto con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del

L'Università degli Studi del Piemonte Orientale "Amedeo Avogadro" con sede in via Duomo 6, 13100 Vercelli, rappresentata dal Rettore Prof. Prof. Cesare EMANUEL debitamente autorizzato a firmare il presente atto con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del

L'Università degli Studi di Verona con sede in Via dell'Artigliere 8, 37129 Verona, rappresentata dal Rettore Prof. Prof. Nicola SARTOR debitamente autorizzato a firmare il presente atto con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del

L'Università degli Studi di Padova con sede in Via 8 Febbraio 2, 35122 Padova, rappresentata dal Rettore Prof. Giuseppe ZACCARIA debitamente autorizzato a firmare il presente atto con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del

L'Università degli Studi di Udine con sede in via Palladio 8, Palazzo Florio 33100 Udine, rappresentata dal Rettore Prof. Alberto Felice DE TONI debitamente autorizzato a firmare il presente atto con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del

L'Università Politecnica delle Marche con sede in P.zza Roma 22, 60121 Ancona, rappresentata dal Rettore Prof. Sauro LONGHI debitamente autorizzato a firmare il presente atto con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del

L'Università degli Studi di Perugia con sede in piazza Università 1, 06123 Perugia, rappresentata dal Rettore Prof. Franco MORICONI debitamente autorizzato a firmare il presente atto con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del

L'Università degli Studi dell'Aquila con sede in Via Giovanni Falcone 25, 67100 Coppito (AQ), rappresentata dal Rettore Prof.ssa Paola INVERARDI debitamente autorizzato a firmare il presente atto con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del

L'Università degli Studi "G. D'Annunzio" di Chieti-Pescara con sede in Via dei Vestini 31, Chieti, rappresentata dal Rettore Prof. Carmine DI ILIO, debitamente autorizzato a firmare il presente atto con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del

L'Università degli Studi di Palermo con sede in Piazza Marina, 61 90133 Palermo, rappresentata dal Rettore Prof. Roberto LAGALLA debitamente autorizzato a firmare il presente atto con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del

L'Università degli Studi di Cagliari con sede in Via Università 40, 09124 Cagliari, rappresentata dal Rettore Prof. Giovanni MELIS debitamente autorizzato a firmare il presente atto con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del

L'Università degli Studi di Sassari con sede in Piazza Università 21, 07100 - Sassari, rappresentata dal Rettore Prof. Massimo CARPINELLI debitamente autorizzato a firmare il presente atto con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del

PREMESSO

- ✓ Che è interesse delle Università convenzionate realizzare un programma operativo nel campo dell'utilizzo dei Flussi Regionali Amministrativi per il monitoraggio dell'assistenza e la generazione di evidenze volte indirizzare le politiche sanitarie;
- ✓ Che è intenzione delle Università convenzionate creare un organismo scientifico di riferimento, per approfondire i temi dell'utilizzo, dell'appropriatezza, dell'efficacia, dell'efficienza e dell'equità degli interventi preventivi, curativi e riabilitativi e delle azioni e delle cure mediche nel mondo reale della pratica clinica corrente;
- ✓ Che è interesse delle parti rendere effettivo, tramite detto organismo scientifico di riferimento, lo sviluppo di temi di ricerca che si sviluppino intorno alla messa a punto e alla validazione di sistemi standardizzati di rilevazione dei processi diagnostico-terapeutico-riabilitativi sperimentati dai pazienti affetti da patologie croniche a forte impatto sulla salute pubblica e sulla spesa sanitaria;
- ✓ Che è intenzione delle Università convenzionate coinvolgere nell'iniziativa appena detta personale di ricerca ed enti esterni, pubblici e privati, interessati, dedicati e/o funzionali agli obiettivi e/o alle finalità appena esposte con le modalità indicate in convenzione;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Costituzione

Con la stipula del presente Accordo, le parti sopra descritte instaurano tra loro una stabile collaborazione per lo svolgimento "in rete" delle attività finalizzate al perseguimento degli obiettivi definiti in premessa, nel contesto dello sviluppo e del potenziamento della ricerca universitaria nel settore delle Politiche Sanitarie.

A tal fine, con il presente atto, viene convenzionalmente istituito e organizzato d'intesa tra le Parti e con la collaborazione di ciascuna di esse "il Centro Interuniversitario denominato HEALTHCARE RESEARCH & PHARMACOEPIDEMIOLOGY"..

Art. 2 - Finalità

2.1 Il Centro intende proporsi come organismo scientifico di riferimento per istituzioni, operatori e ricercatori che a vario titolo, e a vari livelli di responsabilità istituzionale, hanno interesse ad approfondire i temi dell'utilizzo, dell'appropriatezza, dell'efficacia, dell'efficienza e dell'equità degli interventi preventivi, curativi e riabilitativi e delle azioni e delle cure mediche nel mondo reale della pratica clinica corrente

attraverso lo studio, la messa a punto e la diffusione di metodi scientificamente validi e la generazione di evidenze scientifiche nei settori di sua competenza.

In particolare il Centro si propone di:

- a) Promuovere e coordinare programmi di ricerca di natura teorica e applicata aventi come oggetto lo studio dell'utilizzo, dell'appropriatezza, dell'efficacia e dell'efficienza delle diagnosi, delle cure nonché degli interventi per la prevenzione delle malattie;
- b) Partecipare, attraverso partnership su base volontaria tra le Università interessate aderenti al Centro, a progetti di ricerca competitivi, sia a livello nazionale che internazionale, su tematiche di interesse del Centro stesso;
- c) Favorire la comunicazione sui temi di competenza del Centro attraverso l'organizzazione di seminari, workshop, convegni e altre iniziative di divulgazione scientifica e la diffusione dei risultati della ricerca attraverso report e pubblicazioni scientifiche;
- d) Favorire lo scambio di informazioni tra ricercatori del settore, anche nel quadro di collaborazioni con Istituti, Dipartimenti e Centri di Ricerca nazionali e internazionali;
- e) Promuovere programmi di formazione sui temi di competenza del Centro;
- f) Stimolare iniziative di collaborazioni scientifiche interdisciplinari;
- g) Supportare le istituzioni pubbliche nel monitoraggio dell'assistenza e nella generazione di evidenze utili ai fini programmatici;
- h) Stimolare e supportare le istituzioni pubbliche all'avvio di iniziative tese al confronto tra modelli di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione;
- i) Studiare organizzazioni sostenibili nei paesi in via di sviluppo e stabilire, insieme con gli organi regionali, nazionali ed europei, forme di collaborazione internazionale.

Art. 3 - Sede Amministrativa del Centro

Il Centro ha sede, ai soli fini organizzativi e amministrativi, presso quella tra le Università convenzionate a cui appartiene il Direttore.

Detta sede può, quindi, cambiare stabilendosi in un'altra delle Università convenzionate, previa comunicazione formale alle medesime Università.

Il primo Direttore del Centro verrà nominato successivamente alla sottoscrizione della presente convenzione come stabilito all'art. 9.

Art. 4 – Laboratori di Healthcare Research & Pharmacoepidemiology

Le attività che il Centro si propone di svolgere secondo il presente atto, sono attuate dai laboratori di Healthcare Research & Pharmacoepidemiology (d'ora in avanti "Laboratori") operanti presso le sedi delle parti contraenti, oppure presso le strutture operative all'uopo costituite anche in collaborazione con altri enti.

Resta inteso che non è necessario che alle attività che il Centro si propone di svolgere secondo il presente atto partecipino tutti i membri del Centro.

La costituzione di uno o più laboratori scientifici presso ciascuna parte costituente il Centro è deliberata dal Consiglio Direttivo, in base alla richiesta inoltrata dal personale interessato, a seguito di una valutazione di merito scientifico e opportunità organizzativa.

A ciascun Laboratorio deve essere preposto un responsabile, designato dal Consiglio Direttivo su proposta dei componenti il laboratorio stesso, che vigila affinché le attività siano svolte in accordo con le regole di buona pratica della ricerca osservazionale stabilite dal Consiglio Direttivo, cura lo svolgimento delle attività nell'ambito dei programmi del Centro e ne riferisce al Consiglio Direttivo.

I laboratori Scientifici si avvalgono delle strutture e delle attrezzature messe a disposizione dalle Università di appartenenza, del personale tecnico-amministrativo che collabora alle attività del Centro, nonché delle strutture e attrezzature messe a disposizione, tramite accordo, da altri enti aventi interessi convergenti con quelli del Centro.

I laboratori Scientifici costituiscono sedi operative del Centro.

Art. 5 - Afferenti al Centro

Afferiscono al Centro su domanda inoltrata al Direttore del Centro e trasmessa al Consiglio Direttivo, che ne delibera l'accettazione:

- docenti, ricercatori, assegnisti di ricerca, tecnici e dottorandi di ricerca appartenenti alle Università convenzionate.
- ricercatori di riconosciuto e documentato prestigio scientifico singolarmente cooptati dal Consiglio Direttivo;
- ricercatori afferenti a istituzioni pubbliche nazionali e regionali, nonché ad enti ed imprese, fondazioni e società scientifiche che svolgono la loro attività in settori attinenti o comunque coerenti con le finalità del Centro..
-

Art. 6- Organi del Centro

Sono organi del Centro:

- a) L'Assemblea degli Afferenti al Centro;
- b) Il Consiglio Direttivo;
- c) Il Direttore;
- e) l'Advisory Board.

Tutti gli organi hanno una durata fino alla scadenza del Centro. In caso di rinnovo del Centro, si rinnovano tutti gli organi ed i relativi mandati.

Art. 7 - Assemblea degli Afferenti al Centro

L'Assemblea è costituita dagli afferenti al Centro.

L'Assemblea è organo propositivo, di indirizzo e di controllo del Centro ed, in particolare, è chiamata a:

- Stabilire le linee generali di indirizzo dell'attività del Centro nell'ambito delle finalità del centro;
- Approvare i programmi triennali di attività del Centro predisposti dal Consiglio Direttivo;
- Approvare il piano annuale delle attività e il relativo utilizzo delle risorse del Centro;
- Approvare il rendiconto annuale sulle attività svolte e il relativo utilizzo delle risorse del Centro
- Eleggere i membri del Consiglio Direttivo tra i professori e ricercatori universitari afferenti che i rispettivi Rettori nomineranno ai sensi del successivo art. 8 del presente atto e il Direttore del Centro ai sensi dell'art. 9.
- Approvare le modifiche della Convenzione istitutiva proposte dal Consiglio Direttivo, da sottoporre in seguito alle università convenzionate;
- Collaborare con il Consiglio Direttivo, con il Direttore e con l'Advisory Board sulle materie di interesse del Centro e assicurare i necessari legami con le istituzioni pubbliche e private che hanno competenza sulle attività oggetto del Centro.

L'Assemblea, convocata in qualsiasi forma e con mezzi idonei è presieduta dal Direttore del Centro e si riunisce almeno due volte l'anno.

E' ammessa la possibilità che uno o più membri possano partecipare alle adunanze per tele-videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere esattamente identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, nonché visionare e ricevere documentazione e poterne trasmettere. Verificandosi questi requisiti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Direttore e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Le sedute dell'Assemblea sono valide quando sia presente almeno la metà degli aventi diritto, esclusi gli assenti giustificati. L'Assemblea delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Direttore.

Art. 8 - Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo, organo di programmazione e direzione delle attività del Centro, è composto da un massimo di due esponenti per ciascuna Università aderente al Centro, nominati dai rispettivi Rettori, su designazione dell'Assemblea tra i docenti e i ricercatori universitari afferenti al Centro con le modalità previste dall'apposito Regolamento per l'elezione del Comitato Direttivo e del Direttore del Centro (**allegato 1**) Il Direttore può inoltre invitare alle sedute del Consiglio Direttivo i Responsabili scientifici dei progetti di ricerca, con diritto di voto consultivo.

2. Il Consiglio Direttivo può invitare esperti esterni competenti nei settori di interesse del Centro, per la partecipazione ad una o più riunioni del Consiglio con voto consultivo.
3. Il Consiglio Direttivo può cooptare rappresentanti degli Enti pubblici membri dell'Advisory Board, per un numero non superiore ad 1/3 dei componenti del Consiglio stesso, invitandoli a partecipare a una o più sedute del Consiglio, con diritto di voto. I rappresentanti degli Enti esterni cooptati non possono entrare a far parte della giunta esecutiva di cui al successivo comma 9.
4. Il Consiglio Direttivo resta in carica **6 anni**. Il primo viene costituito entro due mesi dalla stipula della presente Convenzione.
5. Il mandato è a titolo gratuito .
6. Il Consiglio così costituito ha i seguenti compiti:
 - a. Sovrintende ed è preposto alla cura, alla vigilanza e all'organizzazione delle attività del Centro;
 - b. Individua, d'intesa con il Direttore, le linee generali di indirizzo dell'attività del Centro, le traduce in programmi di ricerca triennali e propone il piano annuale delle attività e il relativo utilizzo delle risorse all'Assemblea per l'approvazione;
 - c. Garantisce e verifica periodicamente lo stato di attuazione e la qualità delle realizzazioni del Centro;
 - d. Predispone, d'intesa con il Direttore, il rendiconto annuale sulle attività svolte e sull'utilizzo delle risorse del Centro sulla base della documentazione relativa all'attività delle Sezioni Scientifiche;
 - e. Coordina i rapporti di collaborazione e di scambi, comprese le eventuali prestazioni per conto terzi, con altri Enti pubblici e privati e con Università italiane e straniere, proponendo all'approvazione degli organi dell'Università sede Amministrativa le relative convenzioni e/o contratti, d'intesa con gli uffici competenti.
 - f. Formula le richieste di finanziamento;
 - g. Vaglia e delibera in merito alla costituzione delle Sezioni Scientifiche e relativo Responsabile
 - h. Vaglia e delibera in merito alle richieste di nuove afferenze al Centro;
 - i. Propone modifiche della Convenzione istitutiva da sottoporre al parere dell'Assemblea;
 - j. Propone all'Assemblea eventuali domande di rinnovo o di scioglimento del Centro;
 - k. Delibera su altri argomenti sottoposti al suo esame dal Direttore o da almeno un terzo dei suoi componenti.
7. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Direttore, di norma presso la sede amministrativa del Centro. La convocazione deve essere fatta con un anticipo di almeno sette giorni. Per la convocazione valgono le norme generali di funzionamento degli organi collegiali: può essere inviata anche con e-mail non certificata purché tale modalità sia condivisa da tutti i componenti; deve contenere il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza nonché l'ordine del giorno. Per la validità delle adunanze del Consiglio è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti universitari con voto deliberativo. Le relative deliberazioni sono prese a maggioranza dei votanti. A parità di voto, prevale il voto del Direttore.
8. È ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio Direttivo si tengano per teleconferenza e/o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, di ricevere, trasmettere o visionare documenti e di votare simultaneamente sugli argomenti posti all'ordine del giorno. Verificandosi tali presupposti, il Consiglio Direttivo si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Direttore e il Segretario della riunione a cui competono stesura e sottoscrizione del verbale.
9. Il Consiglio direttivo può istituire, al suo interno una Giunta esecutiva che coadiuva il Direttore nell'esercizio delle sue funzioni e svolge le attribuzioni delegate dal Consiglio Direttivo stesso. E' membro di diritto della Giunta il Direttore del Centro, che la convoca e la presiede. I criteri relativi alla composizione della Giunta e alle modalità di istituzione sono prefissati dal Consiglio Direttivo medesimo. Il mandato dei componenti della Giunta scade allo scadere del Consiglio Direttivo che l'ha istituita.

Art. 9 - Direttore del Centro

1. Il Direttore, è nominato dal Rettore dell'Università sede Amministrativa del Centro, a cui il Direttore appartiene,
2. Il Direttore viene indicato per la nomina dall'Assemblea tra i designati per il Consiglio Direttivo. Fino alla prima nomina, le funzioni del Direttore vengono svolte dal decano tra i membri del Consiglio Direttivo.
3. Il Direttore è anche Presidente dell'Assemblea degli Afferenti e dell'Advisory Board.
4. Il Direttore svolge le seguenti funzioni:
 - a) È Responsabile del Centro, nei limiti delle norme vigenti e dei regolamenti dell'Università sede amministrativa del Centro;
 - b) Convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l'eventuale Giunta esecutiva, l'Assemblea degli afferenti al Centro e l'Advisory Board;
 - c) Coordina e sovrintende al funzionamento generale del Centro ed esercita tutte le attribuzioni che interessano il Centro;
 - d) Porta in esecuzione tutte le delibere del Consiglio Direttivo, dell'Assemblea degli afferenti al Centro e dell'Advisory Board;
 - e) Individua, d'intesa con il Consiglio Direttivo, le linee generali di indirizzo dell'attività del Centro, li traduce in programmi di ricerca triennali e propone il piano annuale delle attività e il relativo utilizzo delle risorse all'Assemblea per l'approvazione;
 - f) Predisporre, d'intesa con il Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale sulle attività svolte e sul relativo utilizzo delle risorse del Centro sulla base della documentazione relativa all'attività delle Sezioni Scientifiche;
 - g) Informa annualmente le Università partecipanti in merito alle attività svolta e ai programmi di sviluppo;
 - h) Trasmette annualmente ai Rettori delle Università convenzionate l'elenco aggiornato degli afferenti di cui al precedente art. 5;
 - i) Invita alle sedute del Consiglio Direttivo, d'intesa con lo stesso, personalità di riconosciuto e documentato valore scientifico nei campi di interesse del Centro.

In caso d'impedimento del Direttore le sue funzioni sono esercitate, per un periodo non superiore a quattro mesi dal Vicedirettore designato dal Consiglio Direttivo e nominato dal Rettore dell'Università sede amministrativa. In caso d'impedimento prolungato oltre il termine citato, si provvede all'elezione di un nuovo Direttore.

Art. 10 - Advisory Board

1. Ove risulti utile ed opportuno ai fini dello svolgimento delle attività del Centro il Consiglio Direttivo può istituire un Advisory Board composto da un numero variabile di membri in rappresentanza degli Enti, pubblici o privati, sostenitori o finanziatori del Centro.
2. Sono Sostenitori o Finanziatori del Centro, non entrando a far parte dello stesso, qualsiasi Ente pubblico o privato, nazionale o internazionale che, condividendo le finalità del centro, voglia allo stesso contribuire.
3. L'Advisory Board svolge funzioni consultive di natura tecnico-scientifica ed organizzativa, formula pareri e proposte, collabora con il Consiglio Direttivo e con l'Assemblea nella definizione delle attività del Centro.
4. L'Advisory Board si riunisce su convocazione del Direttore ed è dal medesimo presieduto. Il Direttore può designare un coordinatore dell'Advisory Board destinato a sostituirlo in caso di assenza o indisponibilità.
5. I rappresentanti degli Enti membri dell'Advisory Board non possono essere anche membri esterni afferenti al Centro ai sensi dell'art. 5 del presente accordo.

6. Gli enti esterni finanziatori o sostenitori che intendono stabilire rapporti di collaborazione con il Centro e far parte dell'Advisory Board presentano domanda al Direttore del Centro secondo il format allegato (**allegato 2**). Il Consiglio Direttivo ne delibera l'accettazione.

Art. 11 - Destinazioni del personale

1. Per le assegnazioni, le mansioni, i distacchi, le utilizzazioni temporanee del personale scientifico, tecnico e amministrativo appartenenti alle Università aderenti al Centro si applicano le disposizioni di legge in materia.
2. Per il personale esterno alle Università, compreso il personale non strutturato con l'Università (assegnisti, dottorandi, collaboratori), ammesso a frequentare le strutture del Centro, il Direttore dovrà accertare che sia posta in essere una adeguata copertura assicurativa (infortuni e responsabilità civile) e l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 15 del presente accordo.

Art. 12 - Finanziamenti e amministrazione

1. La gestione amministrativo-contabile del Centro è assicurata dalle strutture e dagli uffici dell'Università sede del Centro ed è effettuata secondo le disposizioni vigenti presso l'Università stessa. Gli oneri relativi all'organizzazione del Centro graveranno sulle risorse del Centro stesso.
2. Il Centro opera mediante i seguenti finanziamenti con destinazione vincolata alle attività del Centro stesso:
 - ✓ Contributi erogati dalle stesse Università convenzionate su base volontaria e compatibilmente con le rispettive disponibilità e regolamentazioni, per la realizzazione di progetti specifici;
 - ✓ Fondi erogati a qualsiasi titolo da Enti pubblici e Soggetti privati nazionali ed internazionali;
 - ✓ Proventi derivanti da fondi pubblici o privati a sostegno della ricerca;
 - ✓ Proventi derivanti da atti di liberalità;
 - ✓ Proventi derivanti da prestazioni per conto terzi, contratti e convenzioni, da definire secondo la presente Convenzione e secondo le norme dell'Ateneo sede amministrativa;
 - ✓ Dalla partecipazione a bandi per progetti di sostegno alla ricerca, in conformità a quanto previsto nel presente atto;
 - ✓ Proventi derivanti a qualsiasi titolo a sostegno dell'attività del Centro.

Art. 13 - Atti del Centro ed Accordi di collaborazione con terzi

1. Salvo quanto disposto agli articoli seguenti, gli atti che impegnano il Centro verso terzi per le attività di studio e di ricerca e di promozione delle attività del Centro saranno firmati dal Rettore dell'Università sede del Centro stesso o da persona delegata ovvero da persona individuata ai sensi delle disposizioni normative dei Regolamenti della sede stessa. Eventuali finanziamenti a favore del Centro saranno iscritti nel bilancio dell'Università sede amministrativa del Centro, in specifiche voci di entrata e di spesa e saranno utilizzati secondo le deliberazioni del Consiglio Direttivo.
2. Le convenzioni di collaborazione scientifica tra il Centro ed Enti esterni, aventi ad oggetto le attività specifiche e tipiche del Centro e che non comportino oneri finanziari diretti a carico delle Università aderenti al Centro, sono sottoscritte dal Legale rappresentante dell'Università sede del Centro o da persona delegata, previo espletamento delle procedure amministrative operanti presso l'Università sede amministrativa del Centro. Eventuali finanziamenti a favore del Centro saranno iscritti nel bilancio dell'Università sede amministrativa del Centro in specifiche voci di entrata e di spesa con destinazione vincolata alle attività del Centro stesso e saranno utilizzati secondo le deliberazioni del Consiglio Direttivo.

Ai fini del presente punto, non rientrano negli accordi di collaborazione i contratti di servizio o le attività su commissione

Art. 14 - "Domande di finanziamento per progetti di ricerca"

1. Per progetti di ricerca rientranti nelle aree di interesse comune, le Università convenzionate congiuntamente potranno presentare apposite domande di finanziamento su Bandi regionali, nazionali e comunitari. I rapporti tra le Parti relativi all'eventuale richiesta di contributo, sono disciplinati dai commi successivi.

- 2 Per i progetti per i quali il Consiglio Direttivo intenderà proporre domanda di finanziamento/cofinanziamento, le Parti in via preliminare concordemente designano l'Università sede amministrativa quale capofila della nuova proposta progettuale. Per essa il suo legale rappresentante o un suo delegato, **previo apposito specifico mandato** collettivo speciale gratuito e irrevocabile con rappresentanza, in nome e per conto di tutte le Parti interessate, potrà presentare la relativa richiesta di finanziamento, **in coordinamento con gli uffici competenti** di ogni singolo partner. L'onere del coordinamento con gli uffici competenti dei partner spetta ad ogni singolo membro del Consiglio Direttivo.
3. Le parti aderenti al Centro non possono essere chiamate a rispondere solidalmente di eventuali obbligazioni assunte dal Centro stesso nell'ambito di progetti a cui non hanno conferito l'apposito specifico mandato di rappresentanza di cui al punto precedente. Eventuali fabbisogni di copertura derivanti da mancati finanziamenti a seguito di rendicontazione dei progetti rimangono in capo alle sole Università che hanno conferito apposito mandato.
4. I rapporti tra le parti per la realizzazione dei progetti di cui al presente articolo saranno oggetto di regolamentazione in appositi atti in conformità al bando competitivo e alle disposizioni del presente accordo per quanto applicabili.
5. Ciascuna Università resta libera e potrà individualmente partecipare a Progetti diversi da quelli ai quali partecipa il Centro. Le Parti che parteciperanno individualmente a detti progetti sono tenute alla riservatezza relativamente alle attività del Centro.

Art. 15 - "Attività su commissione di terzi"

- 1 Nell'ambito delle proprie finalità e competenze scientifiche, e d'intesa con gli organi competenti delle strutture scientifiche delle parti eventualmente coinvolte, il Centro può svolgere attività di ricerca commissionata da Enti pubblici e privati su contratto e convenzione, secondo le deliberazioni stabilite dal Consiglio Direttivo, in conformità alle norme di legge e regolamentari vigenti.
- 2 Per le attività su commissione che il Consiglio Direttivo abbia ritenuto di interesse del Centro, svolgibili a cura delle Università convenzionate e pertanto accettabili, le Parti concordemente designano in via preliminare l'Università sede amministrativa, quale **commissionario capofila secondo le condizioni di cui nei punti che seguono**.
- 3 Gli atti che impegnano il Centro verso terzi per attività di ricerca commissionata saranno firmati dall'Università sede amministrativa del Centro e per essa dal suo legale rappresentante o da un suo delegato che, **previo apposito specifico mandato collettivo speciale gratuito e irrevocabile con rappresentanza, in nome e per conto di tutte le Università interessate**:
 - stipuli con i committenti il contratto di appalto/prestazione d'opera/prestazione d'opera intellettuale/servizio, nonché predisponga e sottoscriva tutti gli atti ulteriori presupposti, necessari e conseguenti;
 - ponga in essere tutti gli adempimenti necessari per la corretta esecuzione del contratto su commissione;
 - rediga e presenti tutta la documentazione necessaria, renda dichiarazioni, rilasci quietanza e comunque rappresenti le Parti nei confronti del committente, per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura conseguenti al suddetto incarico, fino allo scioglimento di ogni rapporto e con promessa di rato e valido fin da ora.
- 4 Per le attività per conto terzi affidate al Centro, il **Consiglio Direttivo delibera sull'assegnazione delle quote alle Università** direttamente coinvolte.
- 5 Le quote parte dell'importo concordato per lo svolgimento dell'attività di ricerca commissionata verranno espressamente riportate nel contratto con la controparte sulla base e in forza del presente atto convenzionale e potranno essere separatamente fatturate.
- 6 Ciascun Università partecipante all'attività commissionata ha il dovere di provvedere alla realizzazione delle attività di propria competenza secondo quanto stabilito dal **Consiglio Direttivo**. Ciascun Partner che partecipa all'attività commissionata conserva piena autonomia e indipendenza operativo/gestionale ed eseguirà le prestazioni di propria competenza in totale autonomia fiscale, gestionale e operativa. Ciascuna Università che partecipa all'attività commissionata è responsabile

nei confronti delle altre del ritardo o dell'inadempimento nell'esecuzione delle attività e dei compiti di propria pertinenza e responsabilità ed è tenuta a indennizzare le altre parti di ogni perdita o effetto pregiudizievole delle stesse subiti per effetto del citato ritardo o impedimento.

- 7 Le parti aderenti al Centro non possono essere chiamate a rispondere solidalmente di eventuali obbligazioni assunte dal Centro stesso nell'ambito della realizzazione dell'attività conto terzi a cui non hanno conferito l'apposito specifico mandato di rappresentanza di cui al punto 15.3. Eventuali fabbisogni di copertura derivanti dal mancato pagamento dell'attività da parte del soggetto committente rimangono in capo alle sole Università che hanno conferito apposito mandato.
- 8 Ciascuna Università aderente al Centro potrà autonomamente stipulare contratti su commissione con terzi anche su materie rientranti nel settore di interesse del Centro, escludendo la responsabilità del Centro medesimo in caso di danni o inadempimenti. Le Università che parteciperanno individualmente a detti contratti, sono tenute alla riservatezza relativamente alle attività del Centro.

Art. 16 – Segretezza - Proprietà Intellettuale – Nome e Logo delle Parti

- 1 Le parti si impegnano a non divulgare a terzi i dati e le informazioni proprietarie svelati da una parte all'altra in ragione delle finalità del presente accordo senza previo accordo tra le stesse.
- 2 Eventuali risultati scaturenti dalle attività oggetto del presente accordo resteranno di proprietà comune delle Parti, partecipanti alle attività, che ne disciplineranno congiuntamente l'uso e la divulgazione in relazione all'effettivo apporto.
- 3 La proprietà dei beni materiali e immateriali prodotti nel contesto dello svolgimento delle attività finanziate dal Sistema di Sostegno alla Ricerca (bando precompetitivo) ovvero oggetto di attività su commissione (conto terzi su base negoziale) e le forme di diffusione formeranno oggetto di apposita regolamentazione all'interno dei contratti attuativi delle attività medesime.

Art. 17 - Modifiche alla Convenzione istitutiva del Centro

Ogni modifica della Convenzione istitutiva del Centro può essere apportata d'intesa tra le Università convenzionate, anche su proposta dei due terzi degli afferenti al Centro, riuniti in assemblea debitamente convocata, e deve essere formalizzata mediante atti aggiuntivi alla presente convenzione, approvati e sottoscritti da tutte le università convenzionate.

Art. 18 - Durata, rinnovo e recesso

1. *La presente convenzione entra in vigore dalla data di stipula e ha una validità di 6 anni, rinnovabile previo accordo tra le parti e mediante apposito atto aggiuntivo sottoscritto dalle Parti stesse sulla base della valutazione della relazione predisposta dal Direttore del Centro sulle attività svolte nel precedente periodo di attività e sul programma delle attività da realizzare nel periodo successivo.*
2. *A partire dall'inizio del quinto anno di vita del Centro, il Consiglio Direttivo propone all'Assemblea il rinnovo del Centro. Compete al Direttore l'onere di comunicare alle Università convenzionate la proposta di rinnovo approvata dall'Assemblea non più tardi di 10 mesi prima della scadenza. Entro la scadenza del centro, l'atto convenzionale dev'essere sottoscritto dalle Università interessate e devono essere ricostituiti tutti gli organi, pena l'inoperatività del Centro (non è ammessa "prorogatio" dell'operatività del centro e dei mandati degli organi).*
3. *Le Università contraenti possono recedere dalla convenzione, dando una disdetta da inviare almeno sei mesi prima della fine dell'esercizio finanziario tramite raccomandata con ricevuta di ritorno al Direttore del Centro.*

Art. 19 - Adesioni ulteriori

1. *Possono aderire al Centro altre Università, a seguito di formale richiesta da inoltrare per l'approvazione al Consiglio Direttivo, e in seguito, per gli adempimenti formali, al Direttore del Centro. La delibera del Consiglio Direttivo sarà notificata alle Università convenzionate e diverrà produttiva di*

effetti se non perverranno controindicazioni dalle Università convenzionate nel termine di sessanta giorni dal ricevimento.

2. Nel caso di adesione di altre Università è necessario formalizzare la delibera del Consiglio Direttivo- mediante la sottoscrizione di appositi atti aggiuntivi alla presente convenzione, approvati e sottoscritti da tutte le Università convenzionate.

Art. 20 - Salute e sicurezza del lavoro

In materia di salute e sicurezza del lavoro si applica la normativa vigente e in particolare il d.lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni. In questa ottica il personale delle Università convenzionate, compresi eventuali collaboratori esterni delle stesse comunque designati, sarà tenuto, prima dell'accesso nei luoghi della sede di attività in comune, ad acquisire le informazioni riguardanti le misure di sicurezza, prevenzione, protezione e salute, rilasciando all'uopo apposita dichiarazione. Gli obblighi previsti dall'art. 26 del D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche e/o integrazioni e la disponibilità di dispositivi di protezione individuale (DPI), in relazione ai rischi specifici presenti nella sede ospitante, sono attribuiti in base ai regolamenti vigenti presso la sede-ospitante; tutti gli altri obblighi ricadono sulla sede di provenienza.

Art. 21 - Beni Strumentali

Eventuali apparecchiature, attrezzature e accessori che servissero per lo svolgimento dei programmi di interesse comune delle Parti potranno essere acquistate da una delle Parti autonomamente ovvero sulla base della ripartizione dei finanziamenti approvata dal Consiglio Direttivo, seppure dedicate, in tutto o in parte, allo svolgimento dei programmi comuni. Salvo patto contrario, rimane inteso che, in ogni caso, le eventuali spese di trasporto, assicurative e di manutenzione ordinaria e/o straordinaria rimarranno a carico della Parte proprietaria dell'apparecchiatura o dell'attrezzatura.

Ciascuna Parte resterà proprietaria dei beni dalla stessa acquistati con le somme/contributi erogati che vengono alla stessa assegnati in virtù dell'affidamento delle attività che le singole Università si impegnano a svolgere sulla base del presente atto.

Articolo 22 - Scioglimento del Centro

Il Centro è sciolto su proposta dell'Assemblea previa delibera degli organi centrali di governo di tutti gli Atenei convenzionati, nei seguenti casi:

- a) mancanza di risorse finanziarie;
- b) mancanza di Struttura disponibile per l'espletamento delle pratiche amministrative;
- c) venir meno dell'interesse per i temi di interesse del Centro.

Il Centro, in ogni caso, fermo restando il permanere dell'interesse alle sue attività, richiede quale requisito minimo di sopravvivenza il coinvolgimento di almeno due Università.

Entro sei mesi dal verificarsi della causa di scioglimento anticipato del Centro dovranno essere portate a termine tutte le procedure di liquidazione della gestione amministrativo - contabile.

Nessun impegno o contratto potrà essere assunto dopo che l'Assemblea ha avanzato proposta di scioglimento.

Qualora impegni o contratti verso terzi comportassero l'esigenza di un termine superiore ai sei mesi rispetto alla proposta di scioglimento, il Consiglio indicherà le modalità da osservare per onorare gli impegni o i contratti in atto o mediante il riconoscimento dell'attività dovuta fino alla scadenza degli impegni e contratti relativi o mediante trasferimento degli stessi a struttura disponibile con le dovute cautele verso i terzi interessati.

In caso di scioglimento del Centro:

- Salvo quanto già disposto all'art. 21, i beni eventualmente concessi in uso al Centro saranno riconsegnati alla struttura concedente.
- Le risorse finanziarie assegnate in forma indivisa al Centro saranno ripartite fra le Università aderenti sulla base delle indicazioni del Consiglio Direttivo, i fondi assegnati in forma divisa ai vari Atenei confluiranno nel patrimonio degli stessi.

Art. 23 - Firma digitale e spese di bollo

Il presente accordo è firmato digitalmente, in unico originale, ex art 24, commi 1 e 2 del C.A.D. - Codice dell'amministrazione digitale - Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.

*Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo, che sarà assolta in modo virtuale da
(aut. n.....) per un importo complessivo pari ad €, ai sensi del D.P.R.
del 26/10/1972 n. 642.*

Art. 24 - Norma transitoria

In prima applicazione afferiscono al Centro docenti, ricercatori, assegnisti e dottorandi, delle Università convenzionate, che siano interessati al tema del Centro, indicati nell'**allegato 3** alla presente convenzione.

Afferiscono altresì, ma non partecipano alle elezioni degli Organi del Centro, le persone fisiche esterne all'Università indicate nell'allegato n. 4 interessate ai temi del Centro, la cui domanda di afferenza è stata valutata ed accettata dalle Università convenzionate su proposta del comitato promotore.

Fino alla nomina del Direttore svolge le funzioni di presidente pro tempore dell'Assemblea il decano degli afferenti al Centro. La prima assemblea si tiene presso l'Università a cui afferisce il Decano. Il Direttore del Centro ha l'obbligo di tenere costantemente aggiornato l'elenco allegato e tenere costantemente informate le Università aderenti.

Letta, approvata e sottoscritta.

Università **degli Studi** di Milano-Bicocca
Il Rettore Prof.ssa Maria Cristina MESSA
Milano,

Università **degli Studi** di Milano
Il Rettore Prof. Gianluca VAGO
Milano,

Università **degli Studi** dell'Insubria
Il Rettore Prof. Alberto COEN PORISINI
Varese,

Università **degli Studi** di Pavia
Il Rettore Prof. Fabio RUGGE
Pavia,

Università **degli Studi** di Brescia
Il Rettore Prof. Sergio PECORELLI
Brescia,

Università **degli Studi** di Torino
Il Rettore Prof. Gianmaria AJANI
Torino,

Università **degli Studi** del Piemonte Orientale "Amedeo Avogadro"
Il Rettore Prof. Prof. Cesare EMANUEL
Vercelli,

Università **degli Studi** di Verona
Il Rettore Prof. Prof. Nicola SARTOR
Verona,

Università degli Studi di Padova
Il Rettore Prof. Giuseppe ZACCARIA

Padova,

Università **degli Studi** di Udine

Il Rettore Prof. Alberto Felice DE TONI

Udine,

Università Politecnica delle Marche

Il Rettore Prof. Sauro LONGHI

Ancona,

Università **degli Studi** di Perugia

Il Rettore Prof. Franco MORICONI

Perugia,

Università **degli Studi** dell'Aquila

Il Rettore Prof.ssa Paola INVERARDI

Coppito,

Università **degli Studi** "G. D'Annunzio" di Chieti-Pescara

Il Rettore Prof. Carmine DI ILIO

Chieti,

Università **degli Studi** di Palermo

Il Rettore Prof. Roberto LAGALLA

Palermo,

Università **degli Studi** di Cagliari

Il Rettore Prof. Giovanni MELIS

Cagliari,

Università **degli Studi** di Sassari

Il Rettore Prof. Massimo CARPINELLI

Sassari,

Allegato n. 1

**REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO E DEL DIRETTORE DEL CENTRO
INTERUNIVERSITARIO "HEALTHCARE RESEARCH & PHARMACOEPIDEMOLOGY"**

PREMESSO CHE

- L'art.8 della Convenzione istitutiva del Centro interuniversitario "Healthcare Research & Pharmacoepidemiology" attribuisce all'Assemblea il compito di eleggere i componenti del Consiglio direttivo;

DATO ATTO CHE

- Per ogni Università aderente al Centro è stabilito un numero massimo di 2 rappresentanti all'interno del Consiglio direttivo

SI CONVENGONO LE SEGUENTI NORME PER LO SVOLGIMENTO DELLE VOTAZIONI:

1. Il voto è valido se e solo se ad esprimerlo è il docente, ricercatore, assegnista, tecnico o dottorando afferente all'Università di appartenenza come riportato nell'elenco allegato all'atto di istituzione del Centro, non è possibile la delega;
2. Per la designazione dei rappresentanti in seno al Consiglio Direttivo il voto avviene in sede di preconsultazioni interne, separatamente per ciascuna Università, ognuna delle quali designa il/i proprio/i rappresentante/i in seno al Consiglio direttivo con le seguenti modalità:
 - Presiedono e coordinano le operazioni di voto e di scrutinio i decani tra gli afferenti per ogni Università;
 - Il voto viene formalizzato su apposita scheda precompilata per ciascuna Università nella quale sono riportati tutti i candidati che hanno fatto pervenire al rispettivo decano la propria disponibilità;
 - Le Università i cui afferenti sono in numero inferiore o uguale a 10 unità designano n. 1 rappresentante;
 - Le Università i cui afferenti sono superiori a n. 10 unità designano n. 2 rappresentanti. .
 - Risulta/no eletto/i il/i rappresentante/i che abbia/no ottenuto la maggioranza relativa dei voti.
 - Al termine delle procedure di votazione e dei relativi scrutini, i decani delle singole Università comunicano al rispettivo Rettore i risultati della votazione ai fini della nomina dei rappresentanti in seno al Consiglio Direttivo del Centro;
3. Per l'elezione del Direttore il voto avviene in sede di assemblea degli afferenti secondo le seguenti modalità:
 - Presiede e coordina le operazioni di voto e di scrutinio il decano tra tutti gli afferenti al Centro;
 - Il voto viene formalizzato su apposita scheda precompilata nella quale sono riportati i nomi dei candidati che hanno fatto pervenire la propria disponibilità al Decano tra gli afferenti al Centro;
 - - Risulta eletto il rappresentante che abbia raggiunto la maggioranza assoluta dei voti

- In caso di mancato raggiungimento della maggioranza assoluta si ricorre a una seconda votazione limitatamente ai due candidati più votati.
- Al termine delle procedure di votazione e dei relativi scrutini, il decano comunica al Rettore dell'Università a cui afferisce l'eletto i risultati della votazione ai fini della nomina;

Allegato n. 2

**Manifestazione di interesse alla partecipazione e/o supporto alle attività del Centro
Interuniversitario denominato
“Healthcare Research & Pharmacoepidemiology”**

Spett.le

Direttore del Centro Interuniversitario “Healthcare Research & Pharmacoepidemiology”

Oggetto: Manifestazione di interesse alla partecipazione e/o alle attività del Centro Interuniversitario denominato “Healthcare Research & Pharmacoepidemiology”

Spett.le Direttore

Facendo seguito allo scambio di informazioni intercorso relativamente al Centro in oggetto;

Preso atto delle finalità scientifiche ed organizzative del Centro in oggetto;

Considerato che il Centro ha come scopo statutario quello di porsi come organismo scientifico di riferimento per istituzioni, operatori e ricercatori che a vario titolo, e a vari livelli di responsabilità istituzionale, hanno interesse ad approfondire i temi dell'utilizzo, dell'appropriatezza, dell'efficacia, dell'efficienza e dell'equità degli interventi preventivi, curativi e riabilitativi e delle azioni e delle cure mediche nel mondo reale della pratica clinica corrente attraverso lo studio, la messa a punto e la diffusione di metodi scientificamente validi e la generazione di evidenze nei settori di sua competenza” (art. 2 della convenzione istitutiva);

Considerato cheè interessata a partecipare alla realizzazione di un programma di collaborazione scientifica nel campo dell'utilizzo dei Flussi Regionali Amministrativi per il monitoraggio dell'assistenza e la generazione di evidenze volte indirizzare le politiche sanitarie

Considerato cheè interessata allo sviluppo di temi di ricerca che si sviluppino intorno alla messa a punto e alla validazione di sistemi standardizzati di rilevazione dei processi diagnostico-terapeutico-riabilitativi sperimentati dai pazienti affetti da patologie croniche a forte impatto sulla salute pubblica e sulla spesa sanitaria. e che le Parti intendono collaborare negli ambiti del mandato delle loro rispettive organizzazioni per far progredire le azioni che vadano nella direzione di realizzare un ponte tra evidenze e decisioni in ambito sanitario

Con la presente

- **dichiara che**.....ha interesse a stabilire rapporti di collaborazione sui temi propri del Centro e manifesta l'intenzione ad avviare un rapporto di scambio di informazioni e di integrazione, talché tra il Centro epossano essere stipulate convenzioni atte a creare una fattiva e concreta collaborazione scientifica per l'attuazione delle finalità del Centro;
- **chiede che**..... entri a far parte dell'Advisory Board previsto all'art. 10 della Convenzione istitutiva del Centro.

Resta inteso che le attività oggetto degli eventuali accordi saranno condotte nell'osservanza di leggi e dei regolamenti propri di ciascun ente firmatario.

In relazione ai progetti comuni, il Centro e lavoreranno congiuntamente alla definizione dei protocolli di ricerca e dei budget nelle fasi di formulazione dei progetti stessi, che saranno oggetto di specifici accordi o convenzioni dove saranno disciplinati, tra l'altro, i relativi aspetti economici.

Resta altresì inteso che eventuali disponibilità finanziarie a supporto dei progetti comuni e/o delle attività del Centro saranno concesse nel rispetto delle disposizioni normative e subordinatamente alla

disponibilità di fondi e altre risorse degli Enti interessati. Ogni parte coprirà, per le proprie competenze i costi di gestione dei progetti di ricerca, coerenti con i budget di ricerca.

La presente manifestazione di interesse non preclude né esclude che possa partecipare ad altre organizzazioni scientifiche e di ricerca italiane ed estere impegnate nei citati campi e motivatamente.

data

Firma

Allegato n. 3

**Elenco degli afferenti universitari al Centro Interuniversitario denominato
*“Healthcare Research & Pharmacoepidemiology”***

Allegato n. 4

**Elenco degli afferenti non universitari al Centro Interuniversitario denominato
*“Healthcare Research & Pharmacoepidemiology”***